

**Statuto Comitato**  
**“IBSCOM”**  
**“COMITATO SINDROME INTESTINO IRRITABILE”**

**Denominazione, Durata, Sede e Scopo**

Art. 1 – È costituito il “Comitato Sindrome Intestino Irritabile” - IBSCOM, d’ora in poi chiamato Comitato. Il Comitato, che non persegue scopo di lucro, è regolato dal presente Statuto e dalle vigenti norme del Codice Civile e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 – Il Comitato ha durata illimitata.

Art. 3 – Il Comitato è apartitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro e tutte le cariche e mansioni sono svolte a titolo gratuito.

Art. 4 – Il Comitato ha sede in Roma, in via della Colonna Antonina n. 52.

Art. 5 – Il Comitato, a chiarimento di quanto indicato nell’Atto Costitutivo, persegue le seguenti finalità in campo di politica socio–sanitaria:

- Proporre petizioni e appelli per promuovere e favorire la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura della Sindrome dell’Intestino Irritabile e l’accesso alle terapie innovative che, oggi o nel prossimo futuro, potrebbero essere disponibili;
- Coinvolgere e consultare esperti, quali medici, farmacisti e tutti gli operatori sanitari sulle finalità del Comitato;
- Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
- Raccogliere l’adesione delle cittadine e dei cittadini su petizioni, appelli e manifesti;
- Dialogare, anche con finalità di stimolo, con le Istituzioni, in modo particolare con il Parlamento, il Governo e le Regioni;
- Costruire evidenze a supporto delle relazioni istituzionali e politiche, da attivarsi attraverso pareri di esperti di settore;
- Sviluppare relazioni con le autorità nazionali e regionali al fine di contribuire al processo decisionale politico, legislativo, da attivare con idonee procedure, sulle finalità del Comitato;
- Divulgare, attraverso gli organi d’informazione, le finalità che lo Statuto si prefigge;
- Promuovere convegni, seminari e occasioni di confronto sulle materie rientranti l’oggetto statutario.

Le predette finalità possono essere perseguite dal solo Comitato o in collaborazione con altre istituzioni, enti e associazioni che vogliano concorrere nel perseguire gli obiettivi statuari o parte di essi.

**Diritti ed obblighi dei Soci Fondatori**

Art. 6 – I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Comitato.

Art. 7 – I Soci Fondatori Costituiscono l'Assemblea del Comitato, che svolge anche le funzioni di Comitato Direttivo.

### **Organi del Comitato**

Art. 8 – Sono organi del Comitato:

- a) L'Assemblea;
- b) Collegio dei Probiviri.

### **Compiti dell'Assemblea**

Art. 9 – L'Assemblea ha il compito di deliberare sul programma d'attività del Comitato, sugli indirizzi e sulle direttive generali, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento del Comitato, sull'adozione di un Regolamento Interno e del Codice Etico e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea nomina un Presidente, il Collegio dei Probiviri e un Comitato Scientifico ed è sua facoltà, se lo ritiene opportuno decidere altre cariche.

Art. 10 – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione effettuata con ogni mezzo, compresi gli strumenti fax e telematici, diretta a ciascun Socio Fondatore almeno 10 gg. prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'O.d.G. In caso di comprovata urgenza il termine è ridotto a 3 gg. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci Fondatori.

Art. 11 – L'Assemblea per essere valida in prima convocazione deve avere la maggioranza assoluta dei soci, mentre in seconda convocazione non sono previsti limiti, salvo quelli individuati per lo scioglimento. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio Fondatore. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2.

Art. 12 – Tutti i Soci Fondatori hanno diritto di voto senza limitazioni, né esclusioni. Le decisioni dell'Assemblea del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. È ammessa la partecipazione in video o tele conferenza.

Art. 13 – Per raggiungere gli obiettivi statutarî l'Assemblea potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di cittadini, enti, associazioni e soggetti privati, che non acquistano la qualità di membro dell'Assemblea del Comitato.

### **Il Presidente**

Art. 14 – Il Presidente, o chi da lui delegato, rappresenta il Comitato in tutte le relazioni esterne ed istituzionali deliberate dall'Assemblea.

Art. 15 – Convoca l'Assemblea.

### **Collegio dei Probiviri**

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio elegge al proprio interno un presidente. In luogo del Collegio dei Probiviri può essere eletto – con le stesse modalità e caratteristiche – un Probiviro Monocratico. Le cariche sono gratuite.

Art. 17 – Il Presidente del Collegio dei Probiviri o il Probiviro Monocratico fa parte dell'Assemblea.

## **Comitato Scientifico**

Art. 18 – Il Comitato Scientifico è un organismo libero ed indipendente che opera nel rispetto degli obblighi scientifici e deontologici delle categorie ed è composto da un massimo di 9 membri appartenenti a varie comunità, medico–scientifiche, ma anche culturali, sociali e politiche, che abbiano dimostrato un concreto interesse per la Sindrome Intestino Irritabile per il suo impatto sociale. I membri del Comitato Scientifico vengono nominati o revocati dall'Assemblea.

1. È a discrezione dell'Assemblea avvalersi di altri colleghi o di altro personale tecnico non facente parte del Comitato Scientifico stesso per lo svolgimento della propria attività;
2. Il Comitato Scientifico decide le linee programmatiche, sovrintende le attività svolte, valuta i lavori prodotti o presentati dai componenti l'Assemblea ed esprime un parere sull'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, delle attività svolte;
3. Rappresenta l'Assemblea nel mondo scientifico e sostiene le campagne di promozione e sensibilizzazione intraprese;
4. Ogni membro del Comitato Scientifico si impegna a tenersi costantemente aggiornato sui progressi fatti dalla ricerca internazionale riguardo la Sindrome Intestino Irritabile comunicandoli tempestivamente agli altri membri del Comitato Scientifico;
5. Ogni membro del Comitato Scientifico è tenuto a rappresentare l'intero Comitato ad ogni manifestazione, convegno e gruppo di lavoro di carattere scientifico che abbia come uno degli argomenti la Sindrome Intestino Irritabile e/o sindromi correlate.
6. I membri cessano di appartenere al Comitato Scientifico:
  - per dimissioni volontarie;
  - per sopraggiunta impossibilità di fornire i servizi richiesti;
  - per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
  - per persistente violazione degli obblighi statutari.

## **Modifica dello Statuto**

Art. 19 – Ogni modifica statutaria è valida se deliberata con la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea.

## **Scioglimento del Comitato**

Art. 20 – Lo scioglimento del Comitato è valido se deliberato con il voto favorevole dei due terzi.

## **Clausola compromissoria**

Art. 21 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà deferita esclusivamente alla cognizione di un arbitro, di riconosciuta esperienza nel settore in cui opera il Comitato, nominato d'intesa tra le parti in controversia. In assenza di intesa, il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina. L'arbitro opera come amichevole compositore della lite, giudica secondo equità e senza osservare rigide forme di procedura e garantisce il rispetto del contraddittorio. Le parti accettano la decisione arbitrale quale propria volontà contrattuale e si impegnano reciprocamente a considerarla vincolante.

## **Clausola di rinvio**

Art. 22 – Per tutto quello che non è previsto dal presente statuto si rimanda alle norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.